COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 593

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni alla legge 3 aprile 1957, n. 233, sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di Commercio, industria e agricoltura (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3397) 593

PRESIDENTE 593, 595, 596

TROMBETTA, *Relatore* 593, 595

INVERNIZZI 595

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 595

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore TRABUCCHI: Modifica delle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli articoli 1 e 2 del decreto legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nell'attività di perforazione per la ricerca di idrocarburi (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3321) 596

PRESIDENTE 596, 597

TROMBETTA, *Relatore* 596

Votazione segreta:

PRESIDENTE 598

La seduta comincia alle 9,45.

MERENDA, *Relatore*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Battistini Giulio, De Martino Carmine e Origlia.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 3 aprile 1957, n. 233, sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio industria e agricoltura (approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 3 aprile 1957, n. 233, sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Prego l'onorevole Trombetta di volersi sostituire all'onorevole relatore Origlia, che non è presente alla seduta.

TROMBETTA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 3397, che è oggi al nostro esame e sul quale aveva succintamente riferito in una precedente seduta l'onorevole collega Origlia, deve essere considerato sotto due aspetti: in ordine alla sua portata intrinseca e in ordine

ad un suggerimento proposto dalla I Commissione nel formulare il suo parere - peraltro sostanzialmente favorevole - sul disegno di legge stesso, e cioè di eventualmente integrare questo provvedimento di legge con le norme di quello del 22 ottobre 1961, n. 1143.

È opportuno esaminare questi due aspetti della questione separatamente. In ordine alla sua portata intrinseca, il disegno di legge, così come proposto e approvato dalla IX Commissione del Senato, ha senz'altro un carattere di necessarietà e di urgenza. Lo scopo che esso si propone è di chiarire la interpretazione di alcuni articoli della legge 3 aprile 1757, n. 233, sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio; legge che è entrata in vigore il 12 maggio 1957.

In effetti questa legge, nello stabilire all'articolo 5 la retroattività del passaggio ai cosiddetti ruoli aggiunti del personale camerale avventizio in possesso della prescritta anzianità di sei anni di servizio, ha dato luogo ad una possibile erronea interpretazione, nel senso che detto collocamento potesse essere consentito, con decorrenza 1° maggio 1948, anche a quel personale che avesse maturato la prescritta anzianità alla data di entrata in vigore della legge n. 233, ossia al 12 maggio 1957. È invece evidente che il legislatore intendeva riferirsi a quel personale che avesse già maturato i sei anni di servizio alla data del 1° maggio 1948. Per cui il collocamento nei ruoli aggiunti, per il personale che non si trova nelle condizioni di cui sopra, deve, nella intenzione del legislatore, essere disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione nella categoria di impiegati non di ruolo alla quale il personale stesso apparteneva all'atto di entrata in vigore della legge.

Ciò per quanto riguarda l'articolo 5. Non vi possono esser dubbi, pertanto, sulla opportunità del disegno di legge, oggi al nostro esame, che all'articolo 1 corregge e chiarisce gli aspetti di cui sopra. Analogamente, i due successivi articoli chiariscono la interpretazione e la portata rispettivamente degli articoli 7 e 8 della legge n. 233. Più precisamente, l'articolo 2 specifica che « gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano maturato in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare agli esami di concorso indetti per il personale di ruolo », ma ai sensi delle nuove disposizioni intervenute in materia e stabilendo i casi nei quali sono previsti i concorsi per esame. L'articolo 3, infine, corregge la erronea dizione del secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 233, là dove, con riferimento all'inquadramento in ragione di un terzo dei posti disponibili nei ruoli organici del personale dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive, si parla di personale ausiliario, che rappresenta in effetti tutt'altra categoria, della quale si occupa invece il primo comma del medesimo articolo 8.

Il provvedimento non è innovatore, ma chiarificatore, sul piano interpretativo, della legge n. 233, e in tal senso credo di poterne raccomandare agli onorevoli colleghi l'approvazione.

Vorrei a questo punto fare alcune considerazioni secondarie, ma pur necessarie. Il Ministero della industria e del commercio, nell'emanare con apposita circolare le istruzioni per l'attuazione della legge in oggetto, precisava che la data del 1° maggio 1948 doveva ritenersi utile ai soli fini della attribuzione di una maggiore anzianità, stabilendo che il collocamento del personale nei ruoli aggiunti dovesse invece decorrere dal 1° aprile 1958. Colgo l'occasione per sottoporre all'onorevole Sottosegretario Cervone un quesito di opportunità. Praticamente, con questa circolare, si restringe considerevolmente il contenuto sostanziale della retroattività qual era nel pensiero del legislatore, il quale ha evidentemente voluto avvalersi della finzione giuridica che la legge esistesse dal 1° maggio 1948. Sorge perciò legittimo il dubbio se la retroattività sancita dal Ministero con l'accennata circolare, ai soli fini della anzianità, non debba invece intrinsecamente avere effetto anche sul trattamento economico e su quello di quiescenza del personale.

Non rimane ora che considerare il suggerimento formulato dalla I Commissione, circa la opportunità di inserire nel disegno di legge una disposizione diretta ad estendere al personale destinatario del provvedimento le norme contenute nella legge n. 1143. Da indagini effettuate presso la Camera di commercio di Genova, e confortate da informazioni attinte presso le altre Camere di commercio principali, e cioè quelle di Milano, Torino e Bologna, posso affermare che la legge n. 1143 alla quale si riferisce la I Commissione riguarda la sistemazione generale nei ruoli dei dipendenti dello Stato, e che molte sue disposizioni sono già state estese ai dipendenti delle Camere di commercio. Precisamente, si è provveduto ad estendere a quel personale la terza qualifica per i ruoli aggiunti, e si è adottata la dotazione unica per le tre qualifiche delle carriere (la carriera di concetto,

che è la ex categoria *B;* la carriera esecutiva, che è la ex categoria *C* e la carriera ausiliaria, che è la ex categoria subalterna), realizzando quindi il sistema del cosiddetto ruolo aperto per i ruoli organici.

Infine, anche nelle camere di commercio il passaggio dal ruolo aggiunto a quello organico nelle carriere esecutiva e ausiliaria avviene non più alla qualifica iniziale, bensì alla qualifica già raggiunta dal dipendente alla data del passaggio a ruolo organico, come appunto previsto dalla legge n. 1143. In altri termini, il suggerimento formulato dalla I Commissione si restringerebbe ad un solo punto: la utile estensione al personale camerale della riapertura dei termini per il collocamento in ruolo. A questo proposito, debbo però fare osservare che i predetti termini si sono chiusi per gli statali nel 1956, per i camerali nel 1957, il 12 maggio, ossia alla entrata in vigore della legge n. 233. Estendere la riapertura dei termini nel senso proposto dalla I Commissione significherebbe riaprire i termini del 12 maggio 1957, portandoli sino all'entrata in vigore della legge n. 1143, quindi al novembre 1961. La riapertura dei termini prevista dalla legge n. 1143 è, così, logica per gli statali, ma diventa addirittura superflua per i camerali, per i quali sono già intervenuti due provvedimenti (uno del 1959 e l'altro del 1961) che hanno ampliato gli organici, per cui i ruoli camerali ordinari si possono oggi considerare non solo sufficienti, ma persino esuberanti, con conseguente assenza assoluta di personale avventizio. Aggiungo inoltre che questa constatazione rimane valida anche considerando il 15 per cento dei posti riservati agli invalidi di guerra.

Ritengo pertanto – anche per non rimandare nuovamente al Senato il provvedimento – dato che la parte sostanziale dei suggerimenti contenuti nel parere espresso dalla I Commissione è stata già praticamente attuata dal Ministero dell'industria e commercio in via di regolamento, di poter senz'altro proporre l'approvazione del disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore per l'esposizione ampia e particolareggiata e dichiaro aperta la discussione generale.

INVERNIZZI. Non entro nel merito del provvedimento: desidero soltanto chiedere al nostro Presidente di rivolgere l'invito all'onorevole Ministro dell'industria e commercio a voler discutere in questa Commissione la materia nel suo complesso.

Quanto detto dal relatore, denuncia ancora una volta una carenza conoscitiva in ordine ai compiti e alle funzioni delle Camere di commercio e, quindi, in ordine anche alle esigenze dei quadri impiegatizi di questi Enti, in quanto attualmente manca un indirizzo preciso dei compiti che le camere di commercio sono chiamate ad espletare.

Mi sembra che se anche il Ministero, o per meglio dire gli uffici del Ministero, non hanno ancora completato gli studi che sulle Camere di commercio durano ormai da un decennio, valga la pena di affrontare in sede preliminare una discussione nella nostra Commissione.

TROMBETTA, *Relatore.* Mi associo alla richiesta dell'onorevole Invernizzi volta a sollecitare una discussione con il Ministro e la presentazione di un provvedimento finale che mi sembra, fra l'altro, il Ministero dell'industria e commercio abbia rielaborato, rispetto ad una primitiva formulazione.

Anche io sono d'avviso che le camere di commercio oggi hanno dei ruoli insufficienti, senza che ciò, evidentemente, sia in contrasto con le mie precedenti affermazioni poiché queste ultime si riferiscono semplicemente alla sistemazione del personale attuale e non alla efficienza o alla funzionalità presente o futura delle Camere di commercio, essendo questo un problema di tutt'altra natura, estraneo, ad ogni modo, alla nostra discussione.

Il collega Invernizzi ha ragione, quindi, ma solo se ci considera il problema sotto il profilo dei nuovi compiti che potrebbero derivare alle Camere di commercio in seguito all'attuazione della programmazione economica ancora in fase di studio. Nel qual caso il personale dovrebbe essere integrato, preparato e qualificato.

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Mi rimane ben poco da aggiungere alla precisa ed ampia relazione dell'onorevole Trombetta, che io ringrazio. Questo disegno di legge, come del resto ha già precisato il relatore, ha un carattere semplicemente chiarificatore, in quanto non si prefigge di sostituire o integrare le norme già esistenti.

Per quanto riguarda poi i dubbi sorti sulla questione della retroattività, mi considero impegnato ad incaricare i competenti uffici del Ministero dell'industria e commercio, a porre allo studio le eventuali modifiche da apportare alla circolare ministeriale di cui si è discusso, in base al disegno di legge

che la Commissione si accinge – io spero favorevolmente – a votare.

Circa i suggerimenti forniti dalla prima Commissione, nel senso di estendere al personale destinatario del provvedimento le norme contenute nella legge del 23 ottobre 1961, n. 1143, occorre precisare che effettivamente il Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'industria e commercio, in data 27 gennaio 1962, ha provveduto con proprio decreto a sistemare la questione relativa alla carriera direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario. In base a tale decreto, che ha avuto effetto dal 1° luglio 1961, tutto il personale che potrebbe rientrare appunto nella sistemazione prevista dalla legge n. 1143, da me testè citata, è stato sistemato. Per cui anche il problema della riapertura dei termini, alla luce di queste considerazioni, appare superato venendo meno la materia sulla quale applicare le modifiche suggerite.

A proposito della richiesta dell'onorevole Invernizzi, fatta propria dal relatore, mi impegno a riferire al Ministro la richiesta stessa anche perché il tema della sistemazione delle Camere di commercio, sia sotto il profilo istituzionale sia sotto quello dei rapporti del personale stesso nei confronti dell'amministrazione, si trova già in fase abbastanza avanzata di studio. Ma per quello che riguarda propriamente questo disegno di legge occorre riferirsi a quanto detto dal relatore e cioè che non bisogna considerare i ruoli attuali dal punto di vista della funzionalità futura delle Camere di commercio, ma soltanto dal punto di vista della sistemazione attuale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 3 aprile 1957, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria d'impiego non di ruolo cui il personale appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.

Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1948 per coloro i quali abbiano già compiuto a detta data il periodo di servizio prescritto e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 7 della legge 3 aprile 1957, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano maturato in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare, rispettivamente, al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per le promozioni alla qualifica di capo reparto, per la carriera direttiva, alle qualifiche di vice capo ragioniere aggiunto e di vice capo ragioniere di 2ª classe, per la carriera di concetto, nonché al concorso per esami per la nomina alla qualifica di primo archivista, per la carriera esecutiva nei ruoli organici corrispondenti ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 3 aprile 1957, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Con le modalitá previste nel precedente comma, é conferito al personale dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli urganici di dette carriere ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: Modifica delle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nell'attività di perforazione per la ricerca di idrocarburi (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (3321).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: « Modifica

delle dispostizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nell'attività di perforazione per la ricerca di idrocarburi », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato.

Prego l'onorevole Trombetta, che io ringrazio vivamente, di volersi sostituire al relatore Colombo Vittorino, che non è presente alla seduta.

TROMBETTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge sottoposta oggi al nostro esame e approvata dalla competente Commissione del Senato ha un carattere squisitamente tecnico, in quanto si limita a proporre alcune modificazioni alla legislazione vigente in materia di depositi di carburanti e lubrificanti, necessari per le apparecchiature di perforazione impiegate nella ricerca degli idrocarburi.

Si tratta, in definitiva, di semplificare una serie di procedure estremamente laboriose e lente alle quali, in base alle norme vigenti, è necessario ottemperare per la installazione dei depositi suddetti.

Gli impianti di perforazione per la ricerca degli idrocarburi sono alimentati, come è noto, da depositi, diciamo così, volanti in quanto detti depositi non hanno carattere stabile ma al contrario debbono seguire via via gli impianti nei loro spostamenti successivi. Come è noto una perforazione di ricerca si completa mediamente in un periodo di tempo variabile dai 20 ai 60 giorni. Accade oggi, a causa appunto delle macchinose disposizioni amministrative e burocratiche vigenti, che i permessi relativi a questi lavori non vengano rilasciati prima di tre o quattro mesi dal giorno in cui è stata presentata la domanda per ottenere il permesso. Si verifica così di solito che quando giunge l'autorizzazione per l'installazione del deposito, i lavori sono già terminati, ed è necessario chiedere un'altra licenza per consentire al deposito stesso di essere trasferito unitamente alle apparecchiature.

La proposta di legge Trabucchi mira, come ho detto, a semplificare questa procedura, sfrondando l'attuale vigente legislazione e prescrivendo che si faccia richiesta all'autorità prefettizia di una semplice concessione per il deposito di carburanti a seguito degli impianti di perforazione, previa comunicazione all'ufficio tecnico delle imposte sulle fabbricazioni. È previsto inoltre il rilascio di un permesso provvisorio che decade di diritto se entro sei mesi non è sostituito dalla concessione definitiva. È sufficiente però il permesso provvisorio per effettuare i trasferimenti a prescindere dall'autorizzazione vera e propria, con una semplice comunicazione fatta con cinque giorni di anticipo con la quale si specifica il tipo di trasferimento e il luogo.

Sarà utile, forse, ricordare alla Commissione che nella sua stesura originale, modificata poi dal Senato, la proposta Trabucchi conteneva altri due punti che sono stati soppressi nel testo attuale. Questi due punti erano: 1°) esenzione dall'obbligo di chiedere il parere al comando dei vigili del fuoco; 2°) competenza giurisdizionale conferita alla prefettura della sede legale della società operante nel campo delle ricerche.

Il Senato, come ho detto, ha ritenuto di modificare questi due punti.

In altri termini, non ha ritenuto che si potesse rinunciare al parere dei Comando dei vigili del fuoco, e questo per evidenti ragioni di garanzia e di sicurezza. Ha inoltre spostato la competenza prefettizia dalla prefettura della sede legale della società a quella del luogo dove verranno utilizzati i depositi, in funzione dell'attività degli impianti di perforazione.

Con questi due emendamenti proposti dal Senato, ritengo si siano ottenuti i due scopi di non diminuire il complesso delle garanzie agli effetti della sicurezza che sono connesse al precedente dispositivo di legge, e contemporaneamente, con il trasferimento della competenza alla prefettura della sede nella quale si svolgono le attività di ricerca, di offrire una maggior garanzia. Senza considerare che si ottiene anche lo scopo della semplificazione burocratica, esistendo soltanto l'obbligo di richiedere il permesso alla prefettura competente e di comunicare, cinque giorni prima che esso avvenga, il trasferimento alla prefettura e all'« Utif ».

Per queste ragioni, credo di poter raccomandare alla Commissione la approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazioie:

ART. 1.

Sulle domande di concessione per l'imdianto e la gestione di depositi di olii mi-

nerali da collocarsi presso le apparecchiature di perforazione impiegate nella ricerca degli idrocarburi e delle forze endogene, provvede il Prefetto della provincia ove si effettuano le perforazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e dell'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, sentito il parere dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

La concessione è rilasciata per una durata non inferiore ad anni 5; durante il periodo di validità della concessione il deposito a cui essa si riferisce può liberamente seguire nei suoi spostamenti l'impianto di perforazione al quale è annesso; di ogni spostamento deve essere data immediata notizia al Prefetto che ha rilasciato la concessione.

Ad istanza della società interessata, e quando non vi ostino particolari motivi, il Prefetto della provincia ove si effettuano le perforazioni, ad avvenuta presentazione della domanda di concessione, sempre che i depositi risultino conformi alle vigenti norme di sicurezza e sentito il competente comando dei vigili del fuoco, rilascia permesso provvisorio per l'impianto dei depositi indicati nel comma primo del presente articolo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367. Il permesso provvisorio decade di diritto se non è seguito dal provvedimento di concessione entro mesi sei dalla data del rilascio.

(*È approvato*).

ART. 2.

Per i depositi previsti nel primo comma del precedente articolo 1, la denuncia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, deve essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione del luogo ove si trovano i depositi, almeno 5 giorni prima dell'attivazione dei depositi medesimi.

Per ogni spostamento dell'impianto di perforazione, la società interessata deve provvedere, nel termine previsto nel comma precedente, al rinnovo della denuncia relativamente al deposito annesso all'impianto spostato.

Nell'ipotesi di rilascio del permesso provvisorio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, la denuncia deve essere corredata della copia del provvedimento suddetto, da sostituirsi, a cura della società interessata, con la copia dell'atto definitivo di concessione entro 20 giorni dal rilascio di quest'ultimo.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 3 aprile 1957, n. 233, sulla istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3397):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

Senatore TRABUCCHI: « Modifica delle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nell'attività di perforazione per la ricerca di idrocarburi » (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3321):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo Aldo, Anderlini, Baldi Carlo, Bertoldi, Biaggi Nullo, Ceravolo Domenico, Colleoni, Colombo Vittorino, Dal Falco, De' Cocci, Diaz Laura, Dosi, Failla, Faralli, Gorreri Dante, Granati, Graziosi, Invernizzi, Longo, Longoni, Merenda, Muscariello, Natoli Aldo, Romeo, Spallone, Titomanlio Vittoria, Tognoni, Trombetta e Vacchetta.

Sono in congedo:

Battistini Giulio, De Martino Carmine e Origlia.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI